

**Gara, procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro con
un unico operatore economico per lavori di manutenzione edile e
accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo
alla ASL Frosinone**

Allegato n. 1 -Disciplinare di Gara

PREMESSE

Con atto deliberativo n. 251 del 09.05.2024, l'ASL Frosinone ha deciso di concludere un accordo quadro con un unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili dell'ASL Frosinone conformemente alla specifiche riportate nel Capitolato Tecnico di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta e gestita tramite la piattaforma telematica accessibile come di seguito riportato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta (art. 71 del D.lgs. n.36/2023) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 2, del D.lg. n. 36/2023) .

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio /consegna della fornitura è Frosinone (codice NUTS: ITI45) .

Il codice identificativo della gara (GIG) è riportato sulla piattaforma Stella di seguito descritta.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'Ing. Mauro Palmieri, Direttore UOC Patrimonio e Sicurezza.

ART. 1 -PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "*Sistema*") "*Stella - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio*", accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/> (sito in cui viene caricata la presente procedura e la relativa documentazione).

La gestione e l'utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e della disciplina sull'accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell'AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID.

La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per le gare telematiche o Regolamento tecnico, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *u-ter*), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

1.2 - IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è, altresì, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

1.3 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD - decreto legislativo n. 82/2005 - o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio digitale eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADPER ESEMPIO. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

1.4 - REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE ED IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è, quindi, indispensabile essere registrati al Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/wp-content/uploads/sites/59/18-Guida-alla-registrazione-ealle-funzioni-base_-_Operatore-Economico-v.1.pdf.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Maggiori dettagli operative sulla procedura di identificazione sono riportati nel sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 06 997744 o alla mail supporto.stella@regione.lazio.it

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Allegato 1 – Disciplinare di gara;
2. Allegato 1.A – Schema di Domanda di partecipazione;
3. Allegato 2 – DGUE - Documento di gara unico europeo (disponibile in formato elettronico sulla piattaforma STELLA);
4. Allegato 3 – Capitolato Speciale di Appalto;
5. Allegato 3.A – Tabella siti;
6. Allegato n. 4 – Patto di Integrità;
7. Allegato n. 5 - Informativa Privacy;
8. Allegato n. 6 – Schema di Offerta Economica;
9. Allegato 7 – Modulo per attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;
10. Allegato n. 8 – Clausola fatturazione e pagamenti;
11. Allegato n. 9 – Schema di convenzione;
12. Allegato n. 10 - DUVRI Preliminare;
13. Allegato n. 11 – Modello attestato Sopralluogo;

IL DUVRI (Documento di valutazione dei rischi) preliminare contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alle tipologie di prestazioni oggetto della presente gara. Tali rischi

potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione di tutti i contratti attuativi della Convenzione (Accordo Quadro), così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nel DUVRI preliminare si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza quantificati in € 250.000,00. Resta, comunque, onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività svolte dallo stesso. Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente in formato elettronico sulla Piattaforma telematica Stella.

2.2 -CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro i termini indicati sulla Piattaforma “Stella – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, attraverso la sezione della stessa Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'Articolo 88, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico firmato digitalmente almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle stesse in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma - sezione riservata alle richieste di chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Le prestazioni oggetto del presente appalto non risultano suscettibili di suddivisione in lotti funzionali, poiché esso identifica un sistema unico ed inscindibile, ed è pertanto connotato da necessaria unitarietà, anche organizzativa. L'appalto è, pertanto, costituito da un lotto unico. Le caratteristiche tecniche dell'Appalto e le specifiche prestazionali sono disciplinate di massima nel Capitolato Speciale d'appalto (Capitolato Tecnico). L'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni deducibili da tale ultimo documento. L'impresa è parimenti tenuta ad eseguire qualsiasi altra prestazione, anche se non specificatamente compresa nel capitolato speciale d'appalto ma inerente alle prestazioni ordinate per l'esecuzione a regola d'arte dei singoli contratti attuativi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile. Non sono ammesse offerte indeterminate o vincolate da clausole che modifichino le condizioni generali e/o speciali della gara, e/o pervenute senza il rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare e da tutta la documentazione allegata. Non è consentita la presentazione di offerte alternative, a pena di esclusione dalla gara.

Quadro Economico Appalto:

n.	Descrizione delle attività	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importi triennali – IVA esclusa
1	Lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Frosinone			€ 8.750.000,00
	Servizi Gestionali di Pronto Intervento Tecnico (cd. accessori di gestione)			600.000,00
A) Importo triennale a base di gara				€ 9.350.000,00
B) Oneri triennali per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 250.000,00
A) + B) Importo triennale complessivo di gara				€ 9.600.000,00

L'importo triennale complessivo di gara è al netto di Iva.

L'importo degli oneri triennali per la sicurezza da interferenze e, quindi, non soggetti a ribasso è pari a € 250.000,00, Iva esclusa.

L'importo triennale a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante, tenendo conto del D.M. 11.12.1978, ha stimato pari ad € 3.740.000,00. I Costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs, n. 36/2023, non sono soggetti a ribasso. Il contratto

collettivo applicato è: CCNL aziende edili, industriali e affini (codice F08X – validità 01.12.2022 – 31.12.2025).

Il concorrente, nella propria offerta economica, oltre al costo della manodopera, dovrà puntualmente indicare i c.d. costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 5, e 108, comma 9, del Codice.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio.

ART. 4 -DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, OPZIONI E RINNOVI

4.1 - DURATA

La durata dell'appalto (accordo quadro) è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula della relativa Convenzione. Tale durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente accordo. In casi eccezionali, la convenzione in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione alle stesse condizioni previste nella Convenzione stessa.

4.2 - REVISIONE DEI PREZZI

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, al fine di determinare l'importo di ciascun contratto attuativo, di regola, si terrà, sempre ed esclusivamente, conto degli aggiornamenti dei prezzi che potranno riguardare gli Elenchi Prezzi Unitari (Prezziario Regione Lazio 2023 e, per le motivazioni di cui al successivo art. 18, Prezziario edito dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell'offerta).

In mancanza di tali aggiornamenti e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico del costo di costruzione di cui all'art. 60, comma 3, lettera b, del D.lgs. 36/2023.

La richiesta di revisione dei prezzi in aumento dovrà essere motivata da parte dell'aggiudicataria anche con riferimento al mancato aggiornamento dei suddetti Elenchi Prezzi Unitari.

Le clausole di revisione dei prezzi non possono apportare modifiche che alterano la natura generale del contratto.

4.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, ove ciò si dovesse rendere necessario in corso di esecuzione dell'accordo, l'ASL potrà imporre alla ditta aggiudicataria un aumento delle

prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, alle stesse condizioni proposte in offerta. In tal caso la ditta appaltatrice non potrà far valere il diritto alla risoluzione della convenzione.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 11.250.000,00 ,al netto di Iva:

Importo complessivo (A+B)	€ 9.600.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.920.000,00
Valore globale stimato	€ 11.520.000,00

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 ,del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'ASL accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) reso disponibile dall'ANAC secondo le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, pubblicata sulla GURI – Serie Generale - n. 249 del 24.10.2022.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del medesimo decreto deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. misure di self cleaning di cui all'art. 96, comma 6, del Codice) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. L'ASL Frosinone verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 - REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

I requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo necessari per partecipare alla gara sono i seguenti:

- Attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata ai lavori compresi nell'accordo quadro e al loro importo globale stimato (€ 11.520.000,00 - importo complessivo comprensivo del dell'importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento) cioè:

Lavorazioni	Categoria e Classifica
Edifici Civili ed Industriali	OG1-VII

Si applicano gli artt. 2 “*Categorie e Classifiche*” e 3 “*Qualificazione di operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia*” dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023

In sede di candidatura, il concorrente auto dichiara, nell'ambito del DGUE (Documento di gara unico europeo) - il possesso del requisito ai sensi del DPR n. 445/2000.

La comprova del requisito è fornita mediante il possesso e la messa disposizione della predetta attestazione presso il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

7.3 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità economica – finanziaria e tecnica-professionale

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di retisti, GEIE nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 8 - AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso della predetta attestazione SOA e cioè delle dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione stessa, avvalendosi dell'attestazione SOA di un altro soggetto. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione, attraverso l'attestazione o le attestazioni SOA, da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di capacità economica- finanziaria e tecnica-organizzativa di cui all'art. 7.2 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano l'attestazione SOA e cioè le dotazioni e le risorse ad essa sottese che l'ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire il requisito di partecipazione di cui al precedente art. 7.2 o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere il requisito previsto dall'articolo 7.2 oggetto di avvalimento, allegarlo e dichiararlo nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, l'attestazione SOA -cioè le dotazioni e le risorse ad essa sottese - (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e cioè in questo caso alla categoria OG1. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 10 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

ART 11 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo) e, quindi, pari ad € 230.400,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, come di seguito riportato: presso UNICREDIT S.p.A. Tesoriere Cassiere ASL Frosinone – coordinate bancarie (Codice IBAN): IT 18A 0200814804000400002537 – Beneficiario: ASL Frosinone Via A. Fabi, s.n.c. 03100 Frosinone, indicando nella causale “Costituzione cauzione per garanzia provvisoria gara lavori manutenzione edile ASL Frosinone”. In caso di bonifico o strumenti/canali simili occorre inserire tra la documentazione amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento (documento che deve indicare il nominativo dell'operatore che ha operato il versamento stesso).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>.

Si raccomanda, al riguardo, di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ASL Frosinone);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 [centottanta] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di



offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)
- c) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli di cui all'allegato II.13 del D.lgs. n. 36/2023:

Norma	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia - Oggetto	Ultima versione	Tipologia
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	Processo
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	Processo
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014	Prodotto
UNI EN ISO 14064- 1	Gas a effetto serra	2019	Prodotto
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)	2018	Prodotto

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara e allega alla domanda di partecipazione copia delle certificazioni possedute e inserisce le stesse nel FVOE. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART 12 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui siti interessati dal presente appalto è obbligatorio, tenuto conto che è indispensabile che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei siti stessi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la Piattaforma telematica e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere presentata entro la data (giorno e ore) indicata nei documenti di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti di cui all'art. 5 del presente disciplinare, lettere a), b), e, se costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, di cui alla lettera c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di retisti di cui all'art. 5 lettera c) non ancora costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c e d), del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La stazione appaltante, dopo aver accertato l'avvenuto sopralluogo da parte dei concorrenti, rilascia a ciascuno di essi l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

ART. 13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per un importo pari ad € 220,00 ,secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23/12/2005, per l'anno 2024) pubblicata presso: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. Si intende quindi compreso nel valore stimato dell'appalto anche l' Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento.

Ciascun offerente dovrà allegare all'offerta, inserendola tra la documentazione amministrativa, la ricevuta che attesta il versamento del predetto contributo. La stazione appaltante accerta, comunque, il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso la Piattaforma “Stella – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, e, ove richiesto, essere sottoscritte con firma digitale nel rispetto di quanto riportato all'articolo 1.3. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data di scadenza indicata sulla piattaforma “Stella”, a **pena di irricevibilità**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde**

evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

14.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio e sull'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it>

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma, nella propria Area/Sezione riservata, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.** Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente può visualizzare, nella sua cartella personale, l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda **partecipare in forma associata** (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice, per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione Appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La

Stazione Appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN FORMA ASSOCIATA

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta. A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo semplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o, in caso di raggruppamenti di concorrenti ancora non costituiti, dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 10 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 16 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico carica sulla Piattaforma "Stella - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate:

- 1) Domanda di partecipazione da redigere sull'allegato n. 1.A ed eventuale procura firmate digitalmente;
- 2) Documentazione per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo o modulo per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo compilato e sottoscritto digitalmente (allegato n. 7);
- 3) DGUE compilato e firmato digitalmente direttamente in piattaforma, ove è disponibile in formato elettronico (allegato n. 2);
- 4) Patto di integrità firmato digitalmente (allegato n. 4);
- 5) Informativa privacy firmata digitalmente (allegato n. 5);
- 6) Clausola fatturazione e pagamenti firmata digitalmente (allegato n. 8);
- 7) Garanzia provvisoria;
- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC ;
- 9) Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 16.3;
- 10) Modello attestante il sopralluogo effettuato;
- 11) Ulteriori dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati, consorzi ecc. di cui all'art. 16.4.;
- 12) Dichiarazioni in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 16.2;
- 13) Eventuale dichiarazione integrativa firmata digitalmente;

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Piattaforma consente all'operatore economico di procedere alla compilazione e presentazione dell'offerta.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1A e contiene, tra l'altro, tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE). In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, **tra l'altro**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta, nel caso di persone fisiche, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e sede legale nel caso di socio o soci persone giuridiche precisando che in tale ultimo caso vanno indicati i riferimenti di tutti gli amministratori anche di fatto) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non incorrere, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, in alcuna delle cause automatiche di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
- di non incorrere, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, in alcuna delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), dello stesso D.lgs. n. 36/2023;
- di non incorrere, quale operatore economico, in nessuna altra causa di esclusione di cui al D.lgs. n. 36/2023. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara (dichiarazione che deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti):
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

- la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta;
- di adottare le seguenti misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta;
- di adottare misure di self-cleaning anche per le cause di esclusione che si verificheranno dopo la presentazione delle offerte;
- di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i seguenti documenti di gara: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di convenzione, DUVRI preliminare, eventuali chiarimenti forniti per il tramite della piattaforma, ecc.;
- di obbligarsi, quindi, a tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata della convenzione, a prestare le attività nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico di gara e negli atti di gara;
- di applicare, per le prestazioni ad oggetto della presente gara, il CCNL indicato nel Disciplinare dalla Stazione Appaltate o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. n.76/20;
- di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la competente Prefettura provinciale oppure di aver o non aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la competente Prefettura provinciale;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito <https://www.asl.fr.it> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di uniformarsi, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ai seguenti ulteriori documenti aziendali, pubblicati sul sito <https://www.asl.fr.it>:
 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - PIAO -Piano Integrato di attività e organizzazione – sezioni anticorruzione e trasparenza;
- Di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
- Di non aver affidato incarichi, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- Di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 29;
- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia), di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia), il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS;

Nella domanda dovranno essere, altresì, inserite le dichiarazioni riguardanti i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti, l'avvalimento, la garanzia provvisoria, il contributo ANAC, il sopralluogo, l'eventuale ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, l'eventuale sottoposizione a sequestro o confisca, l'accesso agli atti, ecc.

La domanda e le relative dichiarazioni, oltre ad essere caricate sulla piattaforma, devono essere sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite F24 o tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può compilare, sottoscrivere digitalmente e allegare alla domanda il modulo per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo (allegato n. 7). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'ASL Frosinone considera le esenzioni del pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72, allegato B e al D.lgs. n. 117/17, articolo 82.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO E ALTRI DOCUMENTI

Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla Domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo disponibile in formato elettronico sulla piattaforma STELLA.

In caso di raggruppamenti /consorzi ordinari di imprese già costituiti o non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il DGUE (Documento di gara unico europeo), l'informativa Privacy, la clausola fatturazione e pagamenti e il patto di integrità vanno presentati da ciascuna ditta. Con riferimento ai consorzi di cui all'art 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.lgs. n. 36/2023, il DGUE (Documento di gara unico europeo), l'informativa Privacy, la clausola fatturazione e pagamenti e il patto di integrità vanno presentati dal Consorzio e dai consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre.

Occorre presentare, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il versamento del contributo ANAC è unico ed, in caso di Consorzi/RTI costituiti e non, Consorzi Stabili ecc, è effettuato dall'impresa capogruppo/Capofila o dal Consorzio stesso;

Il pagamento dell'imposta di bollo è unico ed, in caso di Consorzi/RTI costituiti e non, Consorzi Stabili ecc, è effettuato dall'impresa capogruppo/Capofila o dal Consorzio stesso;

ART. 17 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla piattaforma "Stella - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, a pena di inammissibilità della stessa offerta. L'offerta tecnica, oltre ad essere sottoscritta secondo le modalità previste al precedente art. 16.1, dovrà contenere, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti:



- a) progetto di offerta (relazione tecnica sulle prestazioni offerte contenente una proposta tecnico-organizzativa delle stesse) - *di massimo 25 (venticinque) facciate formato A4 (pagine mono-fronte), debitamente riunite, numerate e sottoscritte digitalmente e redatte con carattere Times New Roman, dimensione 12 e con paragrafi di interlinea pari a 1,5 pt (le pagine eccedenti il numero stabilito, eccezion fatta per le schede tecniche e i certificati vari che si riferiscono ai materiali, ai dispositivi ecc. che verranno impiegati nell'appalto, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione della qualità); il progetto dovrà essere composto tenendo conto della successiva griglia di valutazione e, quindi, come di seguito riportato:*

A) SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLE PRESTAZIONI

- Organizzazione dell'impresa, pianificazione, gestione degli interventi e dettagli sullo svolgimento delle prestazioni;
- Personale impiegato;
- Prestazioni ambientali;

B) GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

- Organizzazione della gestione manutentiva edile;
- Gestione delle urgenze;
- Demolizioni e rimozione dei materiali;
- Sistema Tecnico Gestionale;
- Prestazioni migliorative aggiuntive;
- Gestione sicurezza di cantiere;

C) CRITERI AMBIENTALI

- Gestione della produzione rifiuti;
- Certificazioni ambientali.

Le predette n. 25 facciate (pagine mono-fronte):

- dovranno necessariamente comprendere un indice riferito al progetto;
- potranno comprendere documenti, quali ad esempio grafici, tabelle, modulistica, etc, utili ai fini del punteggio qualità.

- b) Contratto di avvalimento in caso di avvalimento premiale;
- c) Nota in cui si dichiara che il CCNL che si propone di adottare è equivalente, per quanto concerne le tutele, a quello indicato all'art. 3 del presente Disciplinare (nota che deve essere prodotta soltanto nel caso in cui la ditta proponga di adottare un CCNL diverso da quello indicato all'art. 3 del Disciplinare e che deve essere corredata della eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza).
- d) Eventuale dichiarazione sottoscritta contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. In tale dichiarazione si devono argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta tecnica sono da segretare. Il Concorrente a tal fine, oltre ad accludere i **documenti probatori** delle suddette ragioni di segretezza, allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica (o solo delle sue componenti che contengono i segreti tecnici commerciali) adeguatamente oscurata nelle

parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. (Trattasi di documentazione eventuale perché deve essere prodotta solo dal concorrente che ritiene di dover oscurare, per le suddette motivazioni di segretezza, alcune parti della propria offerta tecnica. Si precisa, sin da ora, che la mancata produzione di questa documentazione comporta la totale accessibilità dell'offerta tecnica). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

I contenuti delle proposte migliorative offerte costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

L'offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, pena l'esclusione dalla gara.

ART. 18 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica sulla piattaforma "Stella - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", a pena di inammissibilità della stessa offerta. L'offerta economica, oltre ad essere sottoscritta secondo le modalità previste al precedente art. 16.1, deve essere predisposta secondo il modello "Schema di Offerta Economica" (Allegato n. 6) e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. il ribasso percentuale offerto (unico) cioè il ribasso che propone di applicare sull'importo triennale complessivo posto a base di gara. Tale ribasso si applicherà agli elenchi dei prezzi unitari vigenti (Prezziario Regione Lazio 2023 e, solo ed esclusivamente nel caso in cui in esso non si rinvenissero delle voci simili o assimilabili, si farà riferimento al Prezziario edito dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell'offerta);
2. l'importo complessivo triennale delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto e cioè i costi triennali per la sicurezza generica (costi interni aziendali necessari a far fronte ai rischi "propri" dell'impresa e, quindi, atti a mettere in sicurezza le attività dell'impresa stessa quali i costi per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, ecc.) per un importo congruo stimato dalla stesso operatore (art. 26, comma 6, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
3. il costo triennale della manodopera, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nel precedente art. 3 non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nella tabella in cui viene specificato il "valore dell'offerta" deve essere riportato il ribasso unico proposto (ribasso di cui al primo punto del suddetto elenco) e il corrispondente importo triennale offerto (sia in cifre che in lettere). Nell'ambito dell'offerta, l'operatore economico deve dichiarare

che l'importo triennale offerto (importo triennale al netto del ribasso, IVA esclusa) contiene gli importi di cui ai punti n. 2 (due) e n. 3 (tre) del precedente elenco. Per la presente gara la stazione appaltante stabilisce, come già riportato all'art. 3, oneri triennali per la per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 250.000,00.

Resta inteso che:

- ✓ l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte;
- ✓ sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo triennale a base d'asta;
- ✓ in caso di indicazione in offerta di un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ in caso di discordanza tra ribasso espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà considerato valido quello più conveniente per l'amministrazione.
- ✓ l'importo triennale offerto è omnicomprensivo e compensativo di:
 - di tutti gli oneri, gli obblighi e le spese sostenute dall'aggiudicatario per eseguire le prestazioni in maniera ottimale e alle condizioni stabilite nella documentazione di gara;
 - dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie - anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare – per far sì che le prestazioni risultino perfettamente compiute ed espletate, oltre che a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del contratto.

ART. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Si procederà, quindi, all'aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta giudicata più vantaggiosa sotto l'aspetto tecnico – economico.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

- Offerta tecnica: massimo punti 70 (settanta);
- Offerta Economica: massimo punti 30 (trenta).

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella Criteri

Ambiti di afferenza dei criteri di valutazione	Criteri di Valutazione	Tipologie criteri	Punteggi massimi attribuibili per criterio
Sistema organizzativo delle prestazioni	1. Organizzazione dell'impresa, pianificazione, gestione degli interventi e dettagli sullo svolgimento delle prestazioni. La premialità si basa, sulle modalità ed organizzazione dei lavori e tempistica tenendo conto anche dell'esigenza di non interferire con le ordinarie attività dell'ASL e della necessità di accrescere lo standard manutentivo degli immobili dell'ASL Frosinone.	Discrezionale	Max Punti 10
	2. Personale impiegato. La premialità si basa sulla idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc del personale impiegato nel cantiere, che svolgerà mansioni collegate alla gestione dello stesso con particolare riguardo a: (i) sistema di gestione (ii) gestione delle acque e scarichi (iii) gestione dei rifiuti.	Discrezionale	Max Punti 7
	3. Prestazioni ambientali. La premialità si basa sulle proposte operative che evidenzino le azioni previste (i) per la riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali anche con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali; (ii) per la protezione di beni presenti nell'area del cantiere; (iii) per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.); (iv) per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenzianti e compressori a ridotta emissione acustica; (v) per l'abbattimento delle polveri e fumi o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; (vi) per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature; (vii) per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei materiali e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità.	Discrezionale	Max Punti 7
	4. Organizzazione della gestione manutentiva edile. La Commissione, attribuirà il punteggio in relazione alle risorse operative, tecniche e strumentali preposte, alla composizione delle squadre di intervento, di reperibilità e di pronto intervento.	Discrezionale	Max Punti 5

Gestione delle prestazioni	5. Gestione delle urgenze. La Commissione valorizzerà la proposta in funzione della determinazione dei tempi di intervento in caso di urgenza da attivare dalla chiamata del tecnico dell'amministrazione.	Discrezionale	Max Punti 5
	6. Demolizioni e rimozione dei materiali. La premialità si basa sulle modalità proposte dal concorrente atte ad aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e rimozioni di materiali in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. Verrà al tal riguardo apprezzata la produzione di piano di demolizione e recupero atto a descrivere dette modalità di trattamento dei rifiuti da demolizione o di conferimento ad un impianto autorizzato al recupero; verrà valutata l'esperienza maturata in appalti similari.	Discrezionale	Max Punti 4
	7. Sistema Tecnico Gestionale. La Commissione valorizzerà le proposte in considerazione della snellezza, chiarezza, razionalità ed efficacia delle procedure di gestione del sistema degli ordini e degli interventi (istituzione numero verde, software dedicato alla gestione e tracciabilità degli interventi, ecc).	Discrezionale	Max Punti 8
	8. Prestazioni migliorative aggiuntive. La Commissione valuterà le proposte migliorative che prevedano (i) l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili (ii) eventuali attività di supporto alla elaborazione della contabilità e/o alle attività tecniche connesse agli interventi (progettazione, coordinamento della sicurezza, ecc).	Discrezionale	Max Punti 10
	9. Gestione sicurezza di cantiere. Sarà valutata l'attuazione di misure di sicurezza sia nei confronti dell'utenza durante gli interventi che nei confronti del personale impiegato.	Discrezionale	Max Punti 7
Criteri Ambientali	10. Gestione della produzione rifiuti. Proposte per la gestione dei materiali di risulta con indicazione delle modalità e dei tempi di smaltimento e la pulizia delle aree. La tempistica di pulizia sarà particolarmente valorizzata	Discrezionale	Max Punti 5
	11. Certificazioni ambientali. Sarà valutato il possesso e cioè il numero di certificazioni attinenti l'attenzione e la formazione dedicata all'ambiente	Quantitativo	Max Punti 2

Nella colonna identificata "tipologie criteri" vengono indicati:

- a) i criteri discrezionali o qualitativi cioè i criteri che vengono valutati in modo discrezionale da ciascun componente della Commissione giudicatrice. Si precisa, al riguardo, che ciascun Commissario valuta il criterio di tipo discrezionale assegnando allo stesso uno dei coefficienti (valori) di seguito riportati:

Tabella Coefficienti (tabella da cui si evince che a ciascun coefficiente corrisponde un giudizio)

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,90

Più che buono	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,50
Quasi sufficiente	0,40
Mediocre	0,30
Insufficiente	0,20
Gravemente insufficiente	0,10
Scarso	0

per ciascun criterio discrezionale, la commissione calcola, poi, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente ai singoli commissari. Il punteggio da attribuire a ciascun criterio discrezionale si calcolerà moltiplicando il coefficiente medio al punteggio massimo attribuibile allo stesso criterio.

- b) criteri quantitativi cioè i criteri in riferimento a ciascuno dei quali si precisa quanto segue: alla ditta che presenta la migliore offerta viene attribuito il punteggio massimo previsto per il criterio e, quindi, un coefficiente pari ad 1 mentre alle altre ditte si attribuisce un punteggio proporzionale (coefficiente compreso tra zero ed uno).

L'Impresa aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto come somma del punteggio risultante dalla valutazione di qualità e del punteggio risultante dall'esame del prezzo. Le offerte in aumento rispetto alla base d'asta triennale saranno escluse dalla gara.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri discrezionali e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta tecnica, all'attribuzione del punteggio complessivo secondo il metodo **Aggregativo Compensatore**. Il metodo aggregativo compensatore, si basa sulla sommatoria dei coefficienti medi attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1} C_{xi} \cdot P_x$$

Dove

P_i = punteggio tecnico complessivo del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio X

$X = 1, 2, \dots, n.$

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula:**

$$C_i = (R_a / R_{max})$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

Il punteggio economico complessivo del concorrente i -esimo si calcola moltiplicando il coefficiente ad esso attribuito con la predetta formula per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della dell'anomalia delle offerte.

ART. 21 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute (sessioni) verranno svolte in modalità telematica attraverso la Piattaforma Stella. Sia la data di svolgimento della prima seduta che quelle relative alla sedute pubbliche successive verranno comunicate ai concorrenti per il tramite della stessa Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce, altresì, il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante stabilisce di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'eventuale anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, tramite la piattaforma, procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma Sella.

La commissione giudicatrice, per i tramite della piattaforma, rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione relativi alla qualità, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla stessa richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'art. 2.3.

La commissione giudicatrice, per il tramite della piattaforma, rende i prezzi offerti visibili ai concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara o pari ad essa;

ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti in gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lettera d), e 110, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante, nella persona del RUP (o del Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento), coadiuvato da un segretario verbalizzante, o per mezzo di seggio di gara appositamente nominato, procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) aprire la documentazione amministrativa;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche i concorrenti, secondo, terzo, quarto e quinto in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente nonché di non aggiudicare la gara o recedere dal contratto in caso di attivazione da parte della Consip, della Regione Lazio o di un altro Soggetto aggregatore di Convenzioni/Contratti/Accordi Quadro per l'esecuzione delle attività in essa previste, purché le condizioni contemplate nelle Convenzioni/Contratti/Accordi Quadro medesimi siano più convenienti per l'ASL. L'ASL Frosinone si riserva, infine, la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. In tutti questi casi l'aggiudicatario non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. Avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni, già, eseguite.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del codice, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

ART. 26 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nei seguenti documenti aziendali, tutti pubblicati sul sito istituzionale dell'ASL Frosinone: <https://www.asl.fr.it/>:

- Codice di comportamento (percorso: Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti Generali);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (percorso: Amministrazione Trasparente / disposizioni generali);
- PIAO -Piano Integrato di attività e organizzazione – sezioni anticorruzione e trasparenza (percorso: Amministrazione Trasparente / Performance);

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha, quindi, l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lazio - Sez. staccata di Latina;

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del Trattamento dal Titolare.

I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet <https://www.asl.fr.it/>.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [https://www.asl.fr.it/-sezione trasparenza:](https://www.asl.fr.it/-sezione trasparenza;)

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslfrosinone.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

30. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, al Codice Civile, al D.lgs. n. 196/2003, al GDPR UE/2016/679, al D.lgs. n. 81/2008, alle norme (statali e regionali) in materia di amministrazione del Patrimonio e contabilità dello Stato e alla vigente normativa antimafia e di prevenzione della criminalità.

IL RUP
Ing. Mauro Palmieri